

Ecclesialità - idoneità - stato giuridico

Introduzione

Il tema che svolgeremo insieme questa sera tocca i **tre aspetti** fondamentali del nostro mandato ecclesiale e del ministero stesso del docente di religione cattolica.

Il primo, l'ecclesialità, costituisce l'*humus* dal quale emerge il mandato ad essere insegnante di religione cattolica. Il secondo, l'idoneità, è il riconoscimento ufficiale da parte dell'Ordinario diocesano che attesta canonicamente tale mandato. L'ultimo, lo stato giuridico, comprovato da tempo dal CCNL e ultimato da poco dalla legge 186/03. Tre aspetti, dunque, che vedo intimamente legati fra loro e che non possono essere scissi l'uno dall'altro.

E' bene prima di iniziare l'esposizione avere qualche indicazione bibliografica:

Codice di diritto canonico ai numeri 804-805

CICATELLI S., *Prontuario giuridico IRC*, Queriniana 2003⁶, pp, 36-49 (L'Idr dal vecchio al nuovo Concordato, L'Idr della scuola primaria, lo stato giuridico, diritti e doveri dell'Idr, l'Idr e l'autorità ecclesiastica, la natura dell'idoneità, il riconoscimento dell'idoneità, la revoca dell'idoneità)

Nel presente volume si possono, inoltre, trovare i seguenti documenti:

Legge 810/29: concordato

Legge 121/85: accordo di revisione del concordato

Dpr 751/85 e Dpr 202/90: Intese

Delibera CEI n. 41 approvata dalla XXXII Assemblea Generale a Roma il 14-18 maggio 1990.

Deliberazione della CEI per il riconoscimento dell'idoneità nelle scuole pubbliche e cattoliche approvata dalla XXXIV Assemblea Generale a Roma il 6-10 maggio 1991.

Legge 186 del 18 luglio 2003: "norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado"

CCNL comparto scuola (2002-2005)

Inoltre è bene leggere:

Nota pastorale della CEI, *Insegnare religione cattolica oggi*, 1991.

Per un aggiornamento in tempo reale sulle ultime novità sull'IRC si possono consultare i siti:

www.chiesacattolica.it/irc, è il sito dove potete trovare molto materiale sui corsi nazionali degli Idr e tanto altro e www.edscuola.it.

1. Ecclesialità

Per quanto riguarda questo primo punto il nostro ufficio ha già prodotto da tempo un documento

specifico che ha avuto poca fortuna. In esso si tentava di riproporre, per una chiarezza essenziale, il percorso canonico (retta dottrina, testimonianza di vita, capacità pedagogica). Tale percorso impone ancora oggi delle riflessioni.

Si tratta della **consapevolezza di essere parte di un progetto e per esso mandati e non** di una occasione per entrare nella scuola ove trovare una sicurezza economica e quindi potere dare sfogo a quelle idee che altrimenti resterebbero tali. Fare parte di un progetto significa, in termini teologici, fare parte della Chiesa e con essa collaborare secondo la propria specificità di docenti.

Per questo motivo la nostra diocesi ha richiesto a tutti il diploma in Scienze religiose e continua ad avere dei momenti in comune di aggiornamento e di approfondimento. Occorre oggi più che mai tornare all'oggettivo con il quale il nostro soggettivo si possa confrontare ed arricchire. Dovremmo essere in grado, proprio perché facciamo parte di questo progetto, di contribuire e non di autoaffermarci in modo sterile. Credo che un modo per potere mantenere viva questa relazione ecclesiale sia, per noi oggi della Chiesa Sabina, la collaborazione con il progetto culturale orientato in senso cristiano (luogo privilegiato per l'identità del docente di religione) e un coinvolgimento nella pastorale scolastica cioè in tutta quella azione che la nostra Chiesa propone all'interno della scuola per l'educazione dei bambini, dei ragazzi e dei giovani.

L'ultimo aspetto nel nostro documento sulla ecclesialità riguardava la spiritualità del docente di religione della nostra Diocesi: aspetto che dovremmo avere la costanza e il coraggio di approfondire insieme.

2. Idoneità.

Questo termine va letto soprattutto per la sua valenza ecclesiale. Già dal 1991 il documento dell'idoneità che l'Ordinario deve rilasciare mediante decreto (cfr. Delibera CEI 41/91 & 1) e nel documento della CEI, *Insegnare religione cattolica oggi*, si parla di fiducia dell'Ordinario nei confronti degli Idr. Il decreto di idoneità in realtà, esprimendo questa fiducia, mette in luce soprattutto la **condivisione di un comune progetto** con l'obiettivo di unire persone e responsabilità diverse. "Sono due le sfaccettature della questione. Una relativa a come impostare le relative responsabilità e l'altra come concretizzarla. Per la prima non sembri eccessivo la ecclesiologia di comunione del Concilio Ecumenico Vaticano II, per cui **tutti nella Chiesa partecipano alla sua missione**, con compiti diversi..., dove la condivisione è prioritaria rispetto alle specifiche responsabilità. Per cui, ad esempio, se all'Ordinario viene chiesto di non rilasciare l'idoneità senza una conoscenza adeguata dell'Idr, sapendo che non si tratta di un certificato da rilasciare quanto di un riconoscimento da affermare sia

della persona dell'Idr che del suo operato, all'Idr viene chiesto di non ridurre questo riconoscimento ad un requisito per l'IRC ma di considerarlo la conferma di una disponibilità a collaborare per la missione evangelizzatrice della chiesa, in un contesto ben preciso e con modalità specifiche" (Tosoni G., *Gli Idr e il rapporto con la Chiesa*, relazione tenuta a Grado nel marzo del 2004). Tale fiducia va quindi coltivata attraverso una formazione dell'Idr non semplicemente contenutistica o didattico pedagogica ma anche spirituale ed ecclesiale.

3. Stato giuridico

Occorre tenere presente, per questo terzo ambito, che ogni componente della comunità scolastica ha uno stato giuridico (studenti, genitori, dirigenti, personale docente e non) per il funzionamento dell'istituzione scolastica (da IR a IRC, da "corona e fondamento" a disciplina inserita nel quadro delle finalità della scuola per il suo valore storico e culturale). Anche l'Idr ha da sempre uno stato giuridico e quello di oggi, determinato dalla Legge 186/03 è solo *nuovo stato giuridico* che è stato dettato dal fatto del cambiamento della disciplina insegnata. I punti di riferimento sono la legge 824 del 1929 che è stata assorbita di fatto dal Testo Unico (Dlgs 297/94). In realtà la riforma dello stato giuridico degli Idr era già presa in considerazione nel DPR 751/85 (Intesa) dove si dichiarava: "l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione". Questo è arrivato, come sappiamo, con la Legge 186/03. Questa Legge, di fatto, conclude un iter che era iniziato già nel 1990 con varie proposte di Legge che però non erano arrivate a buon fine (solo con la precedente legislatura di centro sinistra era stata approvata una proposta di Legge per gli Idr al Senato. Ma non ci fu il tempo di ratificarla alla Camera...). Con Legge attuale, invece, possiamo dire di avere una garanzia in più: l'approvazione della Legge 186/03 è frutto di un'intesa trasversale nell'ambito del Parlamento.

Il ruolo, meglio sarebbe dire il "tempo indeterminato", ha la sua fondatezza nella disciplina stessa in quanto l'IRC è curricolare; la sentenza della Corte Costituzionale n. 203/89 dice: "lo Stato è obbligato, in forza dell'accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo di frequentarlo". Quindi il legame è ovvio: se l'IRC è curricolare e non facoltativo, è logico istituire un organico fisso di Idr.

Da tale ruolo deriva l'organico che la Legge 186/03 stabilisce nella quota del 70%. Due possono essere le motivazioni che hanno indotto il legislatore ad operare questa scelta: 1) Esigenze pastorali dei

Vescovi di potere spostare i docenti sacerdoti o religiosi e 2) la facoltatività della disciplina stessa.

Il restante 30% continuerà ad avere lo stesso trattamento giuridico ed economico avuto fino ad ora.

Per quanto riguarda la nostra Diocesi dovrebbe essere chiaro quanto segue:

- a) Le nomine a tempo indeterminate verranno fatte in base all'elenco alfabetico che ci invierà il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale come previsto dalla legge 186/03 (le graduatorie pubblicate dall'USR sono lo strumento con il quale lo Stato individua il 70% dei docenti da inserire nell'elenco da inviare all'Ordinario con il quale dovrà fare l'intesa per stipulare il contratto a tempo indeterminato).
- b) Le nomine a tempo determinato verranno fatte in base alle esigenze orarie attribuibili al 30%.
- c) Il nostro Vescovo mi ha chiesto di tenere presenti due criteri, peraltro comunicati e discussi nel corso dell'aggiornamento del luglio scorso: 1) graduatorie diocesane e 2) continuità.

Pertanto, visto l'assetto attuale del nostro organico diocesano dove tutti, eccetto gli ultimi in graduatoria diocesana, hanno l'incarico a pieno orario la situazione dovrebbe restare immutata. Resta comunque da vedere quali saranno le richieste dell'Ufficio scolastico Regionale.

Conclusione

Dopo quanto ci siamo detti credo opportuno concludere dicendo che se da una parte il nostro Ufficio è riuscito a creare un tracciato chiaro per coloro che insegnano e per quelli che chiedono di insegnare ed è riuscito ad arrivare preparato all'appuntamento con lo stato giuridico dall'altra credo che ci sia ancora molto da lavorare per creare più collaborazione fra noi in un clima di fiducia e di rispetto. Questo secondo aspetto, credo, potrebbe essere favorito se cominciassimo attraverso esperienze di incontro, di studio, di scambio a pensare e a proporre un cammino per la spiritualità del docente di religione di questa nostra Chiesa Sabina.

Prof. Claudio Duca, direttore ufficio scuola diocesano